

15.5 Tipologie di violazioni sanzionate dalle RTS

Indice:

- a. Introduzione
- b. Le violazioni sanzionate
- c. Il frazionamento artificioso del trasferimento
- d. L'operazione sospetta
- e. Normativa di riferimento

Le RTS applicano le sanzioni previste dall'art.58 del D.Lgs. 231/2007. Si tratta di violazioni relative alle norme sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art.49), sul divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art.50) e per la mancata comunicazione al MEF delle infrazioni previste dalla normativa antiriciclaggio da parte dei **soggetti obbligati** (art.51).

a. Introduzione

L'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, l'articolo 50 e l'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 individuano le misure per prevenire il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario ed economico che, se violate, sono oggetto di sanzione da parte delle RTS.

b. Le violazioni sanzionate

L'articolo 49 della D.Lgs. 231/2007 elenca le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare sono oggetto di sanzione da parte delle RTS i seguenti:

Comma 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Comma 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Comma 6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Comma 7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Comma 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille.

Comma 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

Comma 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

L'articolo 50 dispone il divieto di detenere conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e recita:

Comma 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

Comma 2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

Infine, l'articolo 51 detta l'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni relative al titolo III e il primo comma dispone che:

Comma 1. I destinatari del decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art.50 ne riferiscono entro 30 giorni al MEF per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art.14 della L. 689/1981 e per la immediata comunicazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata come sospetta, ai sensi dell'art.41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione di cui all'art.51, comma 1.

c. Il frazionamento artificioso del trasferimento

L'art.49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 dispone come importo limite che può essere trasferito in denaro contante o libretti di depositi bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o valuta estera tra soggetti diversi l'importo complessivo pari o superiore a euro mille. L'avverbio *complessivamente* citato nel decreto è stato oggetto di un quesito posto dal Dipartimento del Tesoro al Consiglio di Stato perché esprimesse un proprio autorevole parere in ordine all'esatta portata del termine. Il Consiglio di Stato nel parere n.1504/1995, ha individuato un limite alla norma nel caso in cui il cumulo di trasferimenti sia avvenuto nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente tra le parti, lasciando impregiudicato il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di verifica nelle singole fattispecie se il disposto normativo risulti violato.

Pertanto, nel caso in cui si riscontri un artificioso frazionamento di un importo pari o superiore a mille euro l'Ufficio, prima dell'irrogazione della sanzione, potrà valutare se tale suddivisione dipenda da contratti già stipulati tra le parti, e di cui si possa avere prova o contezza, che per esempio prevedevano rateazioni o somministrazioni, interpretando in questo caso la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa antiriciclaggio.

d. L'operazione sospetta

L'art.41 del D.Lgs. 231/2007, è diretto a far emergere, nel momento della loro effettuazione, le operazioni per il cui compimento si sospetta, o si hanno ragionevoli motivi per sospettare, o si sa che si stanno tentando o sono state compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il sospetto si desumerà dalle caratteristiche, dall'entità dalla natura dell'operazione o da altre circostanze note al soggetto segnalante, tenuto conto anche delle capacità economiche e dell'attività

svolta dal soggetto cui è riferita. Tra queste si evidenzia il prelievo frequente ed ingiustificato di contante, anche se non in violazione ai limiti stabiliti dall'art.49.

La **UIF** è l'Autorità preposta a definire il contenuto delle segnalazioni e a proporre indicatori di anomalia che possano agevolare l'individuazione di operazioni sospette.

I soggetti tenuti alla segnalazione provvedono a trasmetterla alla **UIF** priva del nominativo del segnalante.

L'osservanza dell'obbligo di segnalazione è garantita dalla previsione di adeguate sanzioni a carico dei trasgressori (art.57, comma 4, del D.Lgs. 231/2007). Infatti, in caso di violazione, il fatto può rimanere circoscritto all'ambito penale, se nell'omessa segnalazione siano ravvisabili gli estremi di reato (ad es. favoreggiamento, concorso, ecc.). Ma se il fatto non costituisce reato, l'azione repressiva si sposta sul piano amministrativo, in quanto la citata disposizione stabilisce che l'omissione della segnalazione "è punita con una sanzione amministrativa dall'1 per cento fino al 40 per cento dell'operazione non segnalata". Nei casi più gravi è prevista anche la possibilità di ordinare la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a spese del sanzionato.

Le RTS non hanno competenza in materia di operazioni sospette. Le eventuali segnalazioni che l'Ufficio dovesse ricevere dovranno essere trasmesse per competenza all'**UIF**.

e. Normativa di riferimento

- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ Circolare Interdipartimentale n.2 del 16/01/2012 della RGS – IGF e del DT – Direzione V
- ✓ D.L. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012